

Publicato il 10/01/2017

N. 00408/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10158/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10158 del 2015, proposto dai signori Michele Battiato, Di Marco Giusi, Grauso Teresa, Leonardis Annarita, Loglisci Claudia (Claudia), Quatrana Umberto, Rossi Rossella, Ziccarelli Annalisa, Belli Germaine, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-i signori a partire da Abate Serena sino a Zampino Ludovica, nominativamente ed alfabeticamente indicati nelle pagine da 1 ad 11 dell'atto di costituzione in giudizio depositato in data 16 giugno 2016, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine

Lombardi, con domicilio eletto presso l'avv. Erminio Striani in Roma, piazza Morosini, 12;

-i signori Gabriele Piccione, Claudio Durgone, Tommaso Fusini, Antonio D'Introno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensiva,

- del bando adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 26329/2015 in data 23-2-2015, pubblicato in data successiva avente ad oggetto la "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili professionale funzionario, per attività amministrativo tributaria", nella parte in cui all'art. 6, comma 3 fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico, pari al punteggio di 24/30 nel limite dei posti per i quali è aumentato del 30 per cento;

- degli elenchi dei candidati ammessi al tirocinio teorico pratico pubblicati il 3 luglio 2015, solo in quanto pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- della graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio teorico pratico pubblicati 28 giugno 2015, solo in quanto pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e per l'ammissione con riserva al tirocinio teorico-pratico integrato da prova finale orale il cui inizio è previsto per settembre 2015 e in subordine per il risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2 cpa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate e di Serena Abate e altri;

Vista l'ordinanza della sez. III, n. 3885 del 2015, che ha respinto la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il Cons. Mariangela

Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto che:

- A) con provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, pubblicato il 24 febbraio 2015 sul sito internet dell'Agenda, è stata avviata una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, articolata su base regionale; -B) la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 4 del bando, prevede 4 fasi: una prova oggettiva attitudinale, una prova oggettiva tecnico professionale, un tirocinio teorico-pratico e un colloquio orale; -C) la prova oggettiva attitudinale, disciplinata dall'art. 5 del bando, prevede un test attitudinale a risposta multipla; -D) l'art. 5, comma 3, del bando prevede una doppia soglia di sbarramento in quanto accedono alla seconda prova coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo di 24/30), nel limite di cinque volte i posti messi a concorso per ciascuna regione; - E) un analogo meccanismo selettivo è previsto anche per la seconda prova tecnico professionale, all'esito della quale viene redatta una seconda graduatoria intermedia, per ogni singola regione, dei candidati da ammettere alla terza fase del concorso, costituita dal tirocinio teorico-pratico;- F) ai sensi dell'art. 6.3 del bando l'ammissione al tirocinio dipende da due condizioni concorrenti, perché non è sufficiente aver raggiunto, alla seconda prova, il voto minimo di 24/30, ma occorre anche aver conseguito un punteggio tale da rientrare nel limite massimo dei posti disponibili per il tirocinio, aumentato del 30%; - G) durante la partecipazione al tirocinio al candidato viene corrisposta una borsa di studio; - H) l'ultima fase della selezione si articola in una prova orale nelle materie di cui all'art. 7.5 del bando di concorso, all'esito della quale è approvata la graduatoria finale di merito per ogni regione interessata, sulla base del punteggio riportato in detta prova, con un minimo di punti 24/30;

Che

- gli odierni ricorrenti hanno partecipato (ciascuno per la regione rispettivamente prescelta) al concorso in questione con il superamento della prima prova oggettivo attitudinale, ma non della successiva prova tecnico professionale, non avendo ottenuto un punteggio sufficiente per posizionarsi in graduatoria per il tirocinio;

Che

- i medesimi candidati hanno proposto il ricorso in esame, in esito alla cui fase cautelare sono stati ammessi con riserva alla sola “prova di concorso successiva” con ordinanza del Cons. Stato, sez. IV, 21 10.2015, n.4773 (che ha annullato l’ordinanza cautelare della sez.III, n. 3885/2015 di questo Tribunale) prescrivendo contestualmente la fissazione, a cura del primo Giudice, dell’udienza pubblica per la fissazione del merito;

- all’esito delle ulteriori prove concorsuali risultano pubblicate le graduatorie di merito relative alle singole regioni di destinazione, in seno alle quali i ricorrenti Battiato, Rossi e Ziccarelli si sono posizionati come vincitori nella regione Lombardia (ove erano stati messi a concorso 470 posti), venendo a ricoprire, rispettivamente, le posizioni n.247, 117 e 158, la ricorrente Belli Germaine si è utilmente posizionata tra i vincitori per la regione Liguria (ove erano stati messi a concorso 20 posti), venendo a ricoprire la posizione n. 15; mentre i ricorrenti:

- Leonardis Annarita si è posizionata quale idonea non vincitrice per la regione Piemonte (ove erano stati messi a concorso 110 posti), venendo ad occupare la posizione n. 115;

- Loglisci Gianluca si è posizionato quale idoneo non vincitore per la regione Toscana (ove erano stati messi a concorso 42 posti), venendo ad occupare la posizione n. 52;

- Grauso Teresa dichiara di aver chiesto ed ottenuto dall’Agenzia il posticipo del proprio tirocinio per motivi di salute;

- Quadrano Umberto e Di Marco Giusi non hanno partecipato alla prova orale, con accessiva sopravvenuta carenza di interesse alla perdurante coltivazione del gravame: carenza affermata e riconosciuta nella memoria di parte ricorrente

depositata l'11 novembre 2016;

- con memoria conclusionale parte ricorrente ha chiesto al Collegio di essere autorizzata, in esito alla pubblicazione delle predette graduatorie, ad integrare il contraddittorio processuale;

TANTO PREMESSO

Il Collegio aderisce alla richiesta di parte ricorrente di disporre l'integrazione del contraddittorio con notificazione per pubblici proclami ed autorizza, anche alla luce dei plurimi precedenti in termini (cfr. *ex multis* ord. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9506/2013; TAR Sicilia, Palermo, n. 531/2015; 267/2015), tale notificazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., atteso che l'art. 151 c.p.c autorizza il giudice a "prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"- secondo le modalità di seguito indicate: dovrà provvedersi alla pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate resistente di apposito avviso che dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza. Per quanto attiene ai nominativi dei controinteressati di cui alla lettera sub c) vanno considerati tali:

- con riferimento alla graduatoria per la regione Lombardia tutti i candidati vincitori che occupano la posizione dal n.118 in poi nonché tutti i candidati che rivestono nella stessa graduatoria la posizione di idonei non vincitori;

- con riferimento alla graduatoria per la regione Liguria tutti i candidati vincitori che occupano la posizione dal n.16 in poi nonché tutti i candidati che rivestono nella stessa graduatoria la posizione di idonei non vincitori;

- con riferimento alla graduatoria per la regione Piemonte tutti i candidati idonei non vincitori che occupano la posizione dal n.116 in poi;

- con riferimento alla graduatoria per la regione Toscana tutti i candidati idonei non vincitori che occupano la posizione dal n.53 in poi.

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia resistente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; mentre l'Agenzia, che è tenuta a prestare la propria disponibilità all'incombente processuale in questione, è onerata di non rimuovere l'avviso in questione dal proprio sito istituzionale per un periodo di tempo di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. Parte ricorrente dovrà depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi al termine predetto (60 gg.).

Ai controinteressati, come sopra individuati, è assegnato il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia per costituirsi in giudizio.

Si dispone altresì a cura della parte ricorrente l'effettuazione dell'integrazione del contraddittorio, in aggiunta a quanto sopra, anche con le modalità ordinarie nei confronti dei concorrenti (i cui estremi di residenza dovranno essere forniti dall'Agenzia resistente alla parte ricorrente) che:

- con riferimento alla graduatoria per la regione Lombardia: occupano le prime tre posizioni di idonei non vincitori;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Liguria: occupano la prima posizione degli idonei non vincitori;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Piemonte: occupano le posizioni n. 116 e n.117 di idonei non vincitori;
- con riferimento alla graduatoria per la regione Toscana: occupano le posizioni n. 53 e 54 di idonei non vincitori.

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica del 16 maggio 2017 per la trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) onera la parte ricorrente

di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione; impegna l'Agenzia delle Entrate resistente agli adempimenti dei quali viene onerata, come in motivazione.

Rinvia per l'ulteriore e definitiva trattazione della controversia alla udienza pubblica del 16 maggio 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO